Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona
www.ti.ch/can

14.10.2026

Aumento della durata della legislatura

Aumento della durata della legislatura a livello cantonale e comunale da quattro a cinque anni

1. Introduzione

Il 14 settembre 2026 il deputato Paolo Ortelli e cofirmatari hanno presentato in Gran Consiglio l'iniziativa parlamentare nella forma elaborata (IE879) «Modifica dell'articolo 52 della Costituzione cantonale e dell'articolo 10 della legge organica comunale con l'estensione della legislatura cantonale da quattro a cinque anni (Per una legislatura più efficace e istituzioni più stabili)».

2. Cantone Ticino

La Costituzione cantonale del 4 luglio 1830 ha fissato il periodo di elezione del Gran Consiglio (art. 24) e del Consiglio di Stato (art. 31) a quattro anni, il quale è rimasto invariato da allora, anche nei momenti politicamente più travagliati. Riguardo all'elezione del Governo si rileva che fino alla riforma costituzionale del 1875, i suoi membri non erano eletti dal Gran Consiglio contemporaneamente ma rinnovati per un quarto ogni anno. L'elezione popolare è stata introdotta nel 1893. I membri delle municipalità invece restavano in carica per tre anni (art. 19). La durata della legislatura a livello comunale (municipi) è stata portata a quattro anni nel 1891 e quella dei consigli comunali è stata fissata a quattro anni sin dalla loro introduzione nel 1897.

In occasione dei lavori per la revisione totale della Costituzione cantonale era stato esaminato anche il tema della durata della legislatura. Il rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale (pubblicato in un'edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo ticinese) considerava ragionevole il periodo di quattro anni perché concilia bene le due opposte esigenze di consentire alle autorità politiche elette di operare le scelte secondo il mandato loro affidato e di consentire al popolo, dopo un intervallo non troppo lungo, di pronunciarsi sull'opera svolta dagli eletti e di affidare nuovi mandati (rapporto, n. 53.1, pag. 151).

3. Altri Cantoni

In 22 Cantoni il Parlamento e il Governo cantonali sono eletti per un periodo di quattro anni. Nei Cantoni di Friborgo (dal 1857; dal 1921 elezione del Governo da parte del popolo), Vaud (dal 2002), Ginevra (dal 2012) e del Giura (dal 2010) il periodo di elezione delle autorità politiche cantonali è di cinque anni. In questi Cantoni anche gli organi politici comunali sono eletti per un periodo quinquennale.

4. Revisione della Costituzione cantonale

La durata della legislatura cantonale è stabilita nell'articolo 52 e quella della legislatura comunale nell'articolo 18 capoverso 1 della Costituzione cantonale. L'aumento della durata del periodo di elezione delle autorità cantonali e comunali presuppone di modificare la Costituzione.

Per una coerenza delle disposizioni costituzionali, occorre modificare anche l'articolo 44 capoverso 2 che conferisce il diritto alla presentazione della domanda di revoca del Consiglio di Stato, purché essa non sia consegnata nel primo anno né dopo che sia trascorso il terzo anno dall'elezione integrale. La disposizione deve essere modificata così che la presentazione della domanda non sia più possibile dopo che siano trascorsi quattro anni dal rinnovo dell'Esecutivo.

Gli articoli 42 e 42a, che riguardano il diritto di referendum, non sono direttamente connessi con la durata della legislatura anche se, per le spese ricorrenti fanno riferimento a un periodo di quattro anni. Occorre riflettere sull'ipotesi di modificare il termine nelle due norme menzionate.